



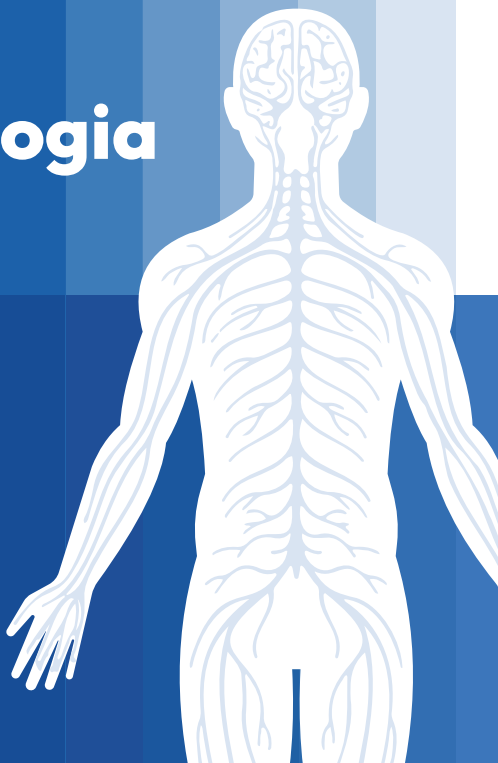
Ordine dei Tecnici Sanitari  
di Radiologia Medica  
e delle Professioni Sanitarie  
Tecniche, della Riabilitazione  
e della Prevenzione  
Milano - Como - Lecco - Lodi  
Monza Brianza - Sondrio



# Codice Deontologico

## Tecnico di Neurofisiopatologia

AREA TECNICO  
DIAGNOSTICA







Il codice deontologico è stato approvato, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 31 gennaio 2025.  
Informazioni di dettaglio nel sito della FNO TSRM  
e PSTRP: <https://www.tsrm-pstrp.org>

Redazione a cura della Commissione di albo nazionale dei Tecnici di neurofisiopatologia e dei consulenti e Gruppi di lavoro della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

**CODICE DEONTOLOGICO  
DEI TECNICI DI  
NEUROFISIOPATOLOGIA**



## PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici di neurofisiopatologia iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico di neurofisiopatologia affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico di neurofisiopatologia e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

## **PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **PARTE I - PERSONA**

#### **Art. 1 Definizione di persona**

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

#### **Art. 2 Il professionista sanitario**

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni;



ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

### **Art. 3 La persona assistita**

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

### **Art. 4 La persona di riferimento**

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

### **Art. 5 Centralità della persona**

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia,

agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

## **Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni**

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

#### **Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica**

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

## **PARTE II - RESPONSABILITÀ**

### **Art. 8 Definizione di responsabilità**

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

### **Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita**

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

### **Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari**

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

### **Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi**

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

### **Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente**

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

### **Art. 13 Conflitti di interesse**

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

### PARTE III - SALUTE

#### Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

#### Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

### **Art. 16 Prevenzione e precauzione**

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

### **Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale**

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

## PARTE IV - RELAZIONE

### Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

### Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni



che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

### **Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita**

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari.

Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

### **Art. 21 Lealtà comunicativa**

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto

delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

### **Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura**

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

## **PARTE V - INFORMAZIONE**

### **Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione**

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

### **Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura**

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in

concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

### **Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico**

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

### **Art. 26 Pubblicità sanitaria**

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

### **Art. 27 Informazione nelle reti digitali**

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

## **PARTE VI - CONSENSO**

### **Art. 28 Definizione di consenso**

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

### **Art. 29 Consenso informato**

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

### **Art. 30 Dissenso e revoca**

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

### **Art. 31 Persona minore di età**

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

### **Art. 32 Persona con ridotta capacità**

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

### **Art. 33 Persona incapace**

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

## **PARTE VII - MULTIPROFESSIONALITÀ**

### **Art. 34 Attività multiprofessionali**

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

## **PARTE VIII - COMPETENZA**

### **Art. 35 Definizione di competenza**

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnico-scientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

### **Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione**

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al



progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

### **Art. 37 Consulenza e supervisione**

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

### **Art. 38 Limiti della propria competenza**

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

### **Art. 39 Aggiornamento della propria competenza**

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

### **Art. 40 Competenza digitale**

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

### **Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti**

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

## **PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE**

### **Art. 42 Riservatezza**

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la

riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

### **Art. 43 Segreto professionale**

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

### **Art. 44 Trattamento dei dati personali**

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

## PARTE X - EQUITÀ

### **Art. 45 Definizione di equità**

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

### **Art. 46 Equità in salute**

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

### **Art. 47 Ruolo del professionista**

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

### **Art. 48 Equità e non conflittualità**

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

## **REGOLE COMPORTAMENTALI**

### **PARTE XI - IDENTITÀ DEL PROFESSIONISTA**

#### **Art. 49 Definizione**

Il Tecnico di neurofisiopatologia è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse identificata dal profilo professionale e dall'ordinamento didattico del corso di laurea.

#### **Art. 50 Ambiti**

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge la propria attività prevalentemente nelle unità di neurofisiopatologia, di neurologia e di neuropsichiatria infantile in regime ambulatoriale o di degenza, in contesti operativi di emergenza-urgenza, nelle unità di terapia intensiva e nel contesto di monitoraggi neurofisiologici prolungati intraoperatori in ambito chirurgico.

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge la professione in strutture sanitarie o di ricerca, in rapporto di dipendenza o libero professionale, in collaborazione con altri professionisti sanitari.

Il Tecnico di neurofisiopatologia opera anche in imprese industriali e commerciali di apparecchiature elettromedicali inerenti la diagnostica neurofisiologica.

#### **Art. 51 Competenze**

Il Tecnico di neurofisiopatologia partecipa al processo anamnestico, all'informazione e alla raccolta del consenso;

individua e predispone il setting metodologico finalizzato all'acquisizione e gestione di segnali elettrofisiologici, prodotti spontaneamente o indotti, a livello del sistema nervoso, della giunzione neuromuscolare e del muscolo, e di segnali ultrasonologici del distretto vascolare cerebrale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, utilizzando dispositivi biomedicali specifici, svolge la propria attività nell'ambito dello studio e della diagnosi delle patologie del sistema nervoso a scopi clinici o di ricerca, per mezzo di tecniche diagnostiche e di stimolazione che registrano, monitorano, analizzano, modulano la funzionalità e integrità neuronale, muscolare, vascolare con l'obiettivo di promuovere il trattamento terapeutico appropriato ed efficace per le condizioni patologiche studiate.

Il Tecnico di neurofisiopatologia è responsabile della metodologia, dell'esecuzione degli esami diagnostici e dell'elaborazione dei risultati ottenuti.

### **Art. 52 Obiettivi**

Il Tecnico di neurofisiopatologia, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari, svolge la propria attività con finalità di educazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in relazione alle patologie del sistema nervoso cooperando, per quanto di competenza, alla pianificazione delle cure e alla gestione del rischio clinico.

### **Art. 53 Decoro personale e dignità della professione**

Il Tecnico di neurofisiopatologia cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

### **Art. 54 Riconoscibilità**

Il Tecnico di neurofisiopatologia nello svolgere la propria attività si rende riconoscibile e identificabile nel ruolo e nella qualifica all'interno dell'organizzazione in cui opera.

## **PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

### **Art. 55 Diagnosi**

Il Tecnico di neurofisiopatologia contribuisce a pianificare e fornire una prestazione diagnostica mirata e personalizzata, concorre alla diagnosi neurofisiopatologica basandosi su osservazione, descrizione, valutazione e interpretazione dei dati neurofisiologici raccolti.

Il Tecnico di neurofisiopatologia è responsabile delle procedure funzionali che applica.

### **Art. 56 Consulenza**

Il Tecnico di neurofisiopatologia, qualora richiesto da altri professionisti sanitari, fornisce in modo trasparente e documentato, una consulenza fondata sui propri saperi, abilità, competenze ed esperienze.

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge attività di consulenza, nell'ambito delle proprie competenze, sulle caratteristiche delle apparecchiature diagnostiche, sulla loro efficacia ed efficienza, con obiettività e imparzialità.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, in possesso delle necessarie competenze, svolge il ruolo di consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.



Il Tecnico di neurofisiopatologia si rivolge, ove necessario, alla consulenza di altri professionisti specialisti.

#### **Art. 57 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche**

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge la propria attività secondo le migliori e indipendenti evidenze scientifiche disponibili, in accordo con le raccomandazioni contenute nelle linee guida diagnostico-terapeutiche e le buone pratiche elaborate e accreditate dalla associazione tecnico-scientifica di riferimento e dalle società scientifiche.

Il Tecnico di neurofisiopatologia conforma, in particolare, il proprio intervento alle linee guida e alle buone pratiche coerenti con i principi di appropriatezza, accuratezza, sicurezza ed efficienza, in termini di ottimizzazione delle risorse tecnologiche, umane e organizzative disponibili.

#### **Art. 58 Accertamento della morte**

Il Tecnico di neurofisiopatologia, nell'accertamento della morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, garantisce diligenza, perizia, e rispetto delle migliori pratiche nell'esecuzione degli esami strumentali di propria competenza per contribuire ad assicurare una diagnosi accurata, rigorosa, affidabile e coerente.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, nel contesto della procedura dell'accertamento, garantisce che i protocolli strumentali siano eseguiti con cura e rispetto per la dignità della persona deceduta e dei suoi familiari.

Il Tecnico di neurofisiopatologia adotta una comunicazione empatica con i familiari della persona deceduta fornendo sostegno emotivo e rispondendo, per quanto di propria competenza e in accordo con l'equipe di riferimento, alle loro domande e preoccupazioni, nel rispetto delle specificità spirituali, culturali, religiose e delle comunità di appartenenza.

Il Tecnico di neurofisiopatologia promuove una corretta informazione della popolazione in merito alle procedure di accertamento della morte.

### **Art. 59 Sperimentazione con gli animali**

Il Tecnico di neurofisiopatologia riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, nelle attività di sperimentazione con gli animali, persegue il fine di migliorare la tutela della salute della persona e la salvaguardia dell'ambiente, si impegna a rispettare gli animali e a evitare loro sofferenze non indispensabili.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, nel quadro dell'ordinamento, partecipa alle ricerche programmate e ai progetti sperimentali scientificamente validi con modelli animali metodologicamente appropriati e statisticamente congrui.

### **Art. 60 Liberi professionisti**

Il Tecnico di neurofisiopatologia nell'esercizio libero-professionale rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato.

### **Art. 61 Libera professione intramoenia**

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge, in autonomia e con correlativa responsabilità, attività intramoenia in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera.

### **Art. 62 Equo compenso**

Il Tecnico di neurofisiopatologia che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o prevenire un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico di neurofisiopatologia è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico di neurofisiopatologia può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

### **Art. 63 Rifiuto di prestazioni professionali**

Il Tecnico di neurofisiopatologia può rifiutare la prestazione richiesta qualora difetti la necessaria prescrizione medica ovvero sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche.

tifiche o da queste non sia adeguatamente supportata, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, qualora venga meno il rapporto fiduciario, ha diritto di rinunciare alla prestazione professionale a condizione che dia un preavviso adeguato e che provveda a informare la persona assistita di quanto è necessario fare per non pregiudicarne la salute. Fatta eccezione per i casi di urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

#### **Art. 64 Attività commerciali e dispositivi**

Il Tecnico di neurofisiopatologia che svolge la professione in strutture sanitarie o di ricerca si astiene da attività commerciali connesse all'esercizio professionale.

Sono ammessi contributi economici, nelle forme previste dalla legge, finalizzati alla ricerca e alla divulgazione scientifiche.

#### **Art. 65 Copertura assicurativa**

Il Tecnico di neurofisiopatologia è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita

all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

## PARTE XIII - CURA

### **Art. 66 Sicurezza delle cure**

Il Tecnico di neurofisiopatologia promuove la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e delle procedure applicate, nel primario interesse della sicurezza della persona e, anche avvalendosi di metodologie e tecnologie la cui efficacia ed efficienza siano state scientificamente validate, concorre a una corretta gestione del rischio clinico.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala al responsabile della gestione del rischio clinico ogni fattore che comprometta o possa compromettere la sicurezza e la salute della persona.

Il Tecnico di neurofisiopatologia aggiorna costantemente le proprie competenze e abilità nella gestione del rischio clinico in particolare in merito alle metodologie, alle tecnologie e alle procedure da lui applicate.

### **Art. 67 Continuità delle cure**

Il Tecnico di neurofisiopatologia garantisce la continuità della cura anche contribuendo alla realizzazione di una rete intraprofessionale e interprofessionale con una efficace gestione degli aspetti, tecnico-gestionali, comunicativi, informativi, organizzativi e amministrativi per indirizzare la persona assistita lungo il percorso di cura più appropriato.

Il Tecnico di neurofisiopatologia in caso di indisponibilità, di impedimento, di consapevole limite della propria competenza per il caso specifico o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.

### **Art. 68 Pianificazione condivisa delle cure**

Il Tecnico di neurofisiopatologia, all'interno della équipe multidisciplinare, partecipa alla pianificazione condivisa delle cure rivolte alla persona assistita, dedicando attenzione agli aspetti metodologici di propria competenza inerenti tecnologie e procedure in ambito neurofisiologico.

### **Art. 69 Donazione organi, tessuti e sangue**

Il Tecnico di neurofisiopatologia riconosce il valore della donazione di organi, tessuti e sangue quale atto gratuito di solidarietà.

Il Tecnico di neurofisiopatologia promuove la cultura della donazione di organi e tessuti contribuendo a una corretta informazione della popolazione, sostiene donatori e riceventi con la consapevolezza che le scelte riguardanti la

donazione attengono alla coscienza individuale e sono finalizzate al bene comune.

Il Tecnico di neurofisiopatologia mette in atto tutte le misure adeguate per assicurare la riservatezza del donatore e dei suoi familiari, anche con lo scopo di garantire la fiducia nel processo di donazione di organi, tessuti e sangue.

Il Tecnico di neurofisiopatologia rispetta i valori culturali e religiosi dei donatori e dei loro familiari.

### **Art. 70 Eccesso di prestazioni professionali**

Il Tecnico di neurofisiopatologia non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della propria opera, la sicurezza della persona assistita, l'equità e l'appropriatezza delle prestazioni e promuove una cultura di trasparenza e responsabilità nella realtà in cui esercita, contribuendo a un'organizzazione del lavoro finalizzata al primario interesse della persona assistita e non condizionata da interessi finanziari o commerciali.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona e dell'ambiente.

Il Tecnico di neurofisiopatologia con ruolo di coordinamento o di funzione organizzativa è tenuto all'imparzialità e a un'equa distribuzione dei carichi di lavoro oggettivamente basati sulle competenze, sulle disponibilità e sulle esigenze del servizio, senza favorire o penalizzare alcun professionista coinvolto.

## PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

### Art. 71 Medicina di genere

Il Tecnico di neurofisiopatologia valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla fisiopatologia, all'epidemiologia e alle manifestazioni cliniche delle malattie neurologiche e di quelle a queste correlate.

Il Tecnico di neurofisiopatologia rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

## PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

### Art. 72 Certificazione

Il Tecnico di neurofisiopatologia rilascia, ove richiesta dalla persona assistita o dal legale rappresentante, attestazione scritta relativa al proprio intervento tecnico e metodologico, certificando i parametri neurofisiologici acquisiti e gli eventuali rilievi oggettivamente constatati e fornendo informazioni circa le prestazioni professionali effettuate.

### Art. 73 Refertazione

Il Tecnico di neurofisiopatologia, responsabile dell'applicazione di metodologie e processi, contribuisce alla forma-



zione del referto finale, garantendo la tracciabilità dei dati neurofisiologici prodotti e descritti.

#### **Art. 74 Documentazione sanitaria**

Il Tecnico di neurofisiopatologia è responsabile della gestione rigorosa e rispettosa della documentazione sanitaria a lui affidata o da lui redatta e ne tutela la riservatezza.

Il Tecnico di neurofisiopatologia riporta nella documentazione sanitaria in modo puntuale, tracciabile e accurato, i dati anamnestici e clinici, le prestazioni eseguite, eventuali fenomeni da lui obiettivati, e ogni altra notizia utile anche a calibrare e scegliere, di concerto con altri professionisti sanitari, le tecniche neurofisiologiche, le metodologie e le strategie di intervento.

#### **Art. 75 Fascicolo sanitario elettronico**

Il Tecnico di neurofisiopatologia partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

### **PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

#### **Art. 76 Formazione continua**

Il Tecnico di neurofisiopatologia anche attraverso l'autovalutazione delle conoscenze, abilità e competenze, identifica i propri bisogni di sviluppo professionale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia cura costantemente l'aggiornamento professionale attraverso la partecipazione ad

attività formative, l'autoformazione, la ricerca scientifica, l'analisi della letteratura di riferimento e delle buone pratiche, il pensiero e lo studio critici.

Il Tecnico di neurofisiopatologia adegua la propria competenza con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica e alle migliori evidenze disponibili inerenti le tecniche diagnostiche in ambito neurofisiologico e al contesto in cui esercita la professione.

Il Tecnico di neurofisiopatologia osserva la normativa che disciplina l'educazione continua dei professionisti sanitari.

### **Art. 77 Educazione alla salute**

Il Tecnico di neurofisiopatologia, nei propri ambiti di competenza professionale e contesti di intervento, educa la persona a comportamenti idonei a mantenere la salute.

Il Tecnico di neurofisiopatologia fornisce, secondo le proprie possibilità e condizioni, il proprio contributo a campagne di educazione sanitaria.

Il Tecnico di neurofisiopatologia contrasta lo stigma di malattia, anche promuovendo e partecipando a campagne di informazione, in particolare in merito alle patologie neurologiche e neuropsichiatriche.

## **PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI**

### **Art. 78 Rapporti con gli studenti**

Il Tecnico di neurofisiopatologia accoglie gli studenti e i tirocinanti promuovendo e trasmettendo un modello professionale caratterizzato dai più elevati standard di qualità,

dalla continua ricerca dell'eccellenza nel campo della neurofisiopatologia, dalla consapevolezza della responsabilità professionale, dalla trasversalità delle competenze e dalla multidisciplinarietà, dalla conoscenza e piena adesione ai valori etici e alle norme deontologiche.

Il Tecnico di neurofisiopatologia cura l'appropriatezza, nell'ambito delle organizzazioni accademiche e assistenziali in cui opera, degli atti professionali compiuti dagli studenti e tirocinanti a lui affidati.

Il Tecnico di neurofisiopatologia sceglie le attività di formazione e tutoraggio da svolgere nei corsi di laurea, candidandosi esclusivamente; nei settori disciplinari di propria competenza, a incarichi rispetto ai quali è adeguatamente preparato.

### **Art. 79 Rapporti con l'Ordine**

Il Tecnico di neurofisiopatologia partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico di neurofisiopatologia comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, im-

parzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico di neurofisiopatologia adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

### **Art. 80 Rapporti con l'organizzazione sanitaria**

Il Tecnico di neurofisiopatologia collabora con l'organizzazione sanitaria al fine di raggiungere un continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti alla comunità, garantendo autonomia di giudizio e perseguendo appropriatezza tecnico-diagnostica in base alle migliori evidenze scientifiche.

Il Tecnico di neurofisiopatologia sviluppa relazioni e strategie atte a diffondere una cultura della partecipazione e della valorizzazione delle persone in tutti gli ambiti dell'organizzazione in cui opera.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala all'Ordine i casi in cui le norme dell'organizzazione sanitaria nella quale opera sono in contrasto con quelle del Codice deontologico.

### **Art. 81 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche**

Il Tecnico di neurofisiopatologia riconosce il valore culturale, scientifico e formativo dell'associazione tecnico-scientifica di riferimento e delle società scientifiche e con queste instaura un rapporto improntato alla collaborazione reciproca e al dialogo costruttivo.

Il Tecnico di neurofisiopatologia valuta attentamente le indicazioni dell'associazione tecnico-scientifica di riferimento e delle società scientifiche e le applica per quanto adeguate al contesto specifico.

### **Art. 82 Compatibilità con cariche extraprofessionali**

Il Tecnico di neurofisiopatologia che ricopre cariche pubbliche extraprofessionali non può avvalersene per conseguire vantaggi personali, per sé e per i propri familiari, o vantaggi in ambito professionale.

## **PARTE XVIII - SANITÀ DIGITALE**

### **Art. 83 Medicina digitale**

Il Tecnico di neurofisiopatologia utilizza, promuove e implementa dispositivi e tecnologie digitali quali strumenti in grado di valorizzare e qualificare la diagnosi neurofisiopatologica, i modelli decisionali di trattamento, le terapie digitali o altri dispositivi simili basati su algoritmi che interagiscono con la persona assistita, l'autogestione delle cure e l'assistenza centrata sulla relazione.

Il Tecnico di neurofisiopatologia utilizza, promuove, implementa, nel proprio ambito di competenza, esclusivamente tecnologie e terapie digitali sottoposte a rigorosi processi di valutazione tecnica e validazione clinica e, anche in collaborazione con altri professionisti, adotta un approccio basato sull'evidenza per garantire un utilizzo responsabile, appropriato e benefico di tali strumenti in campo neurofisiopatologico.

Il Tecnico di neurofisiopatologia riconosce l'importanza della formazione continua volta a rafforzare le proprie competenze nell'utilizzo di tecnologie digitali con lo scopo di gestire e orientare al meglio l'innovazione e le eventuali implicazioni che questa comporta in termini di sperimentazione di nuovi processi organizzativi, di evoluzione del ruolo dei professionisti sanitari e delle relazioni tra loro e con le persone assistite.

#### **Art. 84 Telemedicina**

Il Tecnico di neurofisiopatologia adotta, promuove e implementa, nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzo di applicazioni tecnologiche innovative quali telemonitoraggio e teleassistenza con modalità basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, anche domiciliari, e teleconsulto, prediligendo, ove possibile, il rapporto in presenza con la persona presa in carico

#### **Art. 85 Identità digitale**

Il Tecnico di neurofisiopatologia mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

## PARTE XIX - EMERGENZA

### **Art. 86 Emergenza sanitaria**

Il Tecnico di neurofisiopatologia, in caso di emergenza sanitaria conseguente a catastrofi, calamità o epidemie, si mette a disposizione delle autorità competenti, opera in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità, rispetta i protocolli di intervento, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni e collabora attivamente con gli altri operatori al fine di ridurre le criticità e le conseguenze dell'emergenza, contribuendo alla protezione della comunità e al benessere delle persone.

### **Art. 87 Emergenza digitale**

Il Tecnico di neurofisiopatologia aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

## **Art. 88 Contenzione**

Il Tecnico di neurofisiopatologia è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

## **PARTE XX - COMPORTAMENTI VIETATI**

### **Art. 89 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento**

Il Tecnico di neurofisiopatologia è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.



Il Tecnico di neurofisiopatologia non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico di neurofisiopatologia non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

### **Art. 90 Segnalazione del conflitto di interesse**

Il Tecnico di neurofisiopatologia, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

### **Art. 91 Discredito**

Il Tecnico di neurofisiopatologia, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico di neurofisiopatologia non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art. 92 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari**

Il Tecnico di neurofisiopatologia, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.











